

LAVORI USURANTI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2013

Con Decreto Interministeriale 20 settembre 2011 (G.U. 26 novembre 2011 n. 276), sono state emanate le disposizioni attuative del [D. Lgs 21 aprile 2011 n. 67](#) (1), entrato in vigore il 26 maggio 2011, recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Il D. Lgs. n. 67/2011 ha previsto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento.

Si rammenta che il 31 marzo 2013 scade il termine per l'invio, da parte dei datori di lavoro che svolgano le lavorazioni faticose e pesanti o lavoro notturno, di cui all'articolo 1 comma 1 lett. da a) a d) del [Dlgs 21 aprile 2011 n. 67](#) (1), della comunicazione relativa al monitoraggio annuale 2012 tramite il modello LAV_US.

La comunicazione del monitoraggio annuale riguarda:

- lavoro usurante previsto dal D.M. 19 maggio 1999;
- lavoro usurante notturno;
- lavoro usurante a catena;
- lavoro usurante autisti:

Per avviare la comunicazione, i datori dovranno compilare il modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro (<http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavori-usuranti.aspx>).

Nel sito del Ministero del Lavoro, nella sezione relativa ai lavori usuranti sono state pubblicate le risposte a quesiti frequenti (<http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/FAQ/Pagine/Lavori-usuranti.aspx>).

Soggetti obbligati

Le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) e b) del D.M. 20 settembre 2011 (2) riguardano tutti i datori di lavoro che, a partire dall'anno 2011, svolgono le lavorazioni faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. da a) a d), del D. Lgs. 21 aprile n. 67/2011 (3).

I datori di lavoro e gli altri soggetti abilitati dalla legge, per la compilazione del modello on-line e gli adempimenti previsti dall'articolo 6 del D.M. 20 settembre 2011, se non lo avessero già effettuato l'anno scorso, dovranno accreditarsi al sistema con le modalità indicate dal Ministero del Lavoro nell'apposita sezione del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), raggiungibile dal seguente link:

<https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx>

Il Ministero nella sezione relativa alle FAQ precisa che (nota operativa 28 novembre 2011 n. 4724), i soggetti obbligati all'invio del modello relativo al lavoro usurante/notturno sono le imprese utilizzatrici, con riguardo ai lavoratori "somministrati" impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno. L'impresa utilizzatrice potrà inserire nel Modulo Lav-US i lavoratori "somministrati" impegnati nel lavoro notturno/usurante senza distinzione dagli altri lavoratori.

Tipologia e tempi di comunicazione

Il datore di lavoro, con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, attraverso la compilazione del modello LAV-US, è tenuto a comunicare in via telematica le seguenti informazioni:

a) con periodicità almeno annuale, ai fini dell'art. 2 comma 5 (4) del D. Lgs. 21 aprile 2011 n. 67:

il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo (lavori di cui al D. M. 19 maggio 1999, lavoro notturno, lavoro "a catena", conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo). In caso di svolgimento di lavoro notturno, la comunicazione

Aderente a:

di cui sopra deve indicare per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla seguente lettera b), numero 1.

b) ai fini dell'art. 5 comma 1 e 2 (5) del D. Lgs. 21 aprile 2011 n. 67:

1) con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale comunicazione può non essere dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l'analogo adempimento previsto alla precedente lettera a), indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti;

2) invece entro trenta giorni dall'inizio il datore di lavoro è tenuto a comunicare lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo (lavoro "a catena").

In caso di omissione delle comunicazioni di cui alla lettera b), si applicano le sanzioni amministrative da euro 500 ad euro 1500, previa diffida ad adempiere.

I datori di lavoro, ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti devono effettuare la comunicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all'annualità precedente.

Modello "LAV_US"

Il modello LAV_US permette di effettuare tutte le comunicazioni previste dall'articolo 6 del D.M. 20 settembre 2011 e pertanto le tipologie di comunicazione individuate sono cinque.

Le comunicazioni per il monitoraggio annuale riguardano:

- "Lavoro usurante D.M. 1999" (art. 2, c. 5, D. Lgs. n. 67/2011);
- "Lavoro usurante notturno" (art. 2, c. 5, D. Lgs. n. 67/2011 e art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 67/2011);
- "Lavoro usurante a catena" (art. 2, c. 5, D. Lgs. n. 67/2011);
- "Lavoro usurante autisti" (art. 2, c. 5, D. Lgs. n. 67/2011).

La comunicazione "Inizio lavoro a catena" (art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 67/2011) deve essere effettuata entro 30 giorni dal suo inizio.

LAVORI PARTICOLARMENTE USURANTI (art. 1 comma 1 lett. a)

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del D.M. 19 maggio 1999

"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità';

"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità';

"lavori in cassoni ad aria compressa";

"lavori svolti dai palombari";

"lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità' ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

"lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità'.

LAVORO USURANTE NOTTURNO (art. 1 comma 1 lett. b)

La comunicazione riguarda il lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici così come descritto dall'art. 1 comma 1 lettera b) del D. Lgs 21 aprile 2011 n. 67 (6):

- lavoratori a turni (ex art. 1 c. 2 lett. g) del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66) che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

LAVORO USURANTE A CATENA (art. 1 comma 1 lett. c)

Il Ministero del Lavoro con la [Circolare 20 giugno 2011 n. 15](#) precisa che i datori di lavoro dovranno effettuare la comunicazione di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" solo al verificarsi di tutti i seguenti requisiti:

a) svolgimento di attività di cui alle voci di tariffa di cui all'elenco 1 contenuto nell'allegato 1 del D. Lgs. 67/2011:

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoidurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

b) applicazione dei criteri di organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 c.c. (lavoro a cottimo), così come disciplinati dal CCNL applicato;

c) utilizzo di un processo produttivo in serie come descritto dall'art. 1 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 67/2011;

LAVORO USURANTE AUTISTI (art. 1 comma 1 lett. d)

Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

(1) Cfr. APIFLASH n. 11 del 26 Maggio 2011 pag. L/189 e APIFLASH n. 13 del 30 Giugno 2011 pag. L/250, APIFLASH n. 15 del 21 Luglio 2011 pag. L/262, APIFLASH n. 18 del 22 Settembre 2011 pag. L/285.

(2) DECRETO 20 settembre 2011 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. - Art. 6 - Modalita' di rilevazione e comunicazione

1. Con riferimento alle attivita' lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, con periodicitá' almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e puo' valere anche ai fini di cui alla lettera b), numero l, del presente comma;

b) ai fini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo:

1) con periodicitá' annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
2) entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.
2. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo.

3. Modalita' diverse di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 possono essere introdotte con apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali interessati.

(3) D. Lgs. 21 aprile 2011 n. 67 - Art. 1 Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:

- 1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
- c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
- d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

omissis

(4) D. Lgs. 21 aprile 2011 n. 67 –

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione – omissis -

5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, vengono adottate modalità di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività di cui all'articolo 1.

(5) D. Lgs. 21 aprile 2011 n. 67 - Art. 5 Obblighi di comunicazione

1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b).

2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

(6) Il Ministero, con nota 23 maggio 2012 protocollo 9630, precisa che, la comunicazione in esame dovrà essere effettuata con riferimento:

- lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l'intero anno ed in via esclusiva; la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;

- lavoro notturno: la comunicazione deve essere effettuata solo se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.

In entrambe le ipotesi, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolte.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 22 marzo 2013